REGOLAMENTO (CEE) N. 2327/92 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1992

che istituisce una sorveglianza comunitaria preventiva applicabile alle importazioni di pantofole ed altre calzature da camera di cui al codice NC 6405 20 91, originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86 [2], in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando che la Commissione è stata informata del fatto che le importazioni nella Comunità di pantofole ed altre calzature da camera di cui al codice NC 6405 20 91, originarie della Repubblica popolare cinese, registrano una rapida crescita che può avere conseguenze negative sulla situazione già critica dei produttori comunitari interessati,

considerando che dai dati disponibili risulta che le importazioni nella Comunità di pantofole ed altre calzature da camera provenienti da tutti i paesi terzi sono passate da 57 774 027 paia nel 1989 a 62 104 700 paia nel 1991 ; che, in tale contesto, le importazioni degli stessi prodotti originari della Repubblica popolare cinese sono aumentate passando da 36 582 384 paia nel 1989 a 50 652 258 paia nel 1991 ; che quindi la maggior parte delle importazioni nella Comunità dei prodotti in esame è originaria della Repubblica popolare cinese ;

considerando che, vista tale tendenza, è necessario seguire l'evoluzione delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese per potere individuare rapidamente eventuali conseguenze negative sulla situazione dell'industria comunitaria interessata ; che è quindi opportuno istituire una sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni in esame ;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2616/85 del Consiglio, del 16 settembre 1985, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese [3], in particolare a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del citato accordo, si è svolta una consultazione per informare le autorità cinesi in merito all'istituzione della sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 10 agosto 1992, l'immissione in libera pratica nella Comunità di pantofole ed altre calzature da camera di cui al codice NC 6405 20 91, originarie della Repubblica popolare cinese, è oggetto di una sorveglianza comunitaria preventiva conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/82 e dal presente regolamento.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica in uno Stato membro del prodotto indicato nell'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'importazione.

2. Il documento d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dall'autorità competente dello Stato membro d'importazione, senza spese, per ogni quantitativo richiesto, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda da parte di qualsivoglia importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità stessa.

Il documento d'importazione può essere utilizzato per tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'importatore.

3. La domanda presentata dall'importatore deve contenere le seguenti indicazioni :

a) nome e indirizzo dell'importatore e dell'esportatore ;

b) designazione del prodotto con l'indicazione :

— della denominazione commerciale,

— del relativo codice NC,

— del paese d'origine,

— del paese di provenienza ;

c) indicazione del prezzo cif, franco frontiera e della quantità del prodotto in paia ;

d) la data o le date, nonché il luogo oppure i luoghi previsti per l'importazione.

[1] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
[2] GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese i quantitativi dei prodotti in paia per i quali, durante il mese precedente, sono stati rilasciati documenti d'importazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 10 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1992.

Per la Commissione
Filippo M. PANDOLFI
Vicepresidente